



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Il Sindaco

ORDINANZA N° 127/2023

OGGETTO: CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO

VISTO il comma 5° dell'art. 12 della Legge 257/92 “*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*” che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all' A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;

VISTO l'art.10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;

VISTO l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 “*Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*”, che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n. 257;

VISTA la L.R. n°14 del 27/04/2011 ad oggetto “*Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*”;

VISTO il PRAC (Piano Regionale Amianto Calabria) approvato dalla Regione Calabria con delibera di CR n°156 del 19.12.2016 e pubblicato sul BUR Calabria n° 42 dell'8 maggio 2017;

VISTO che la quarta parte del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n. 248;

CONSIDERATO che:

- occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito





Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito ai fini della tutela della salute pubblica.

- si ritiene necessario e urgente il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalle suddette norme per la comunicazione posta in capo ai proprietari;
- i Comuni, a seguito dell'entrata in vigore del citato Piano Regionale Amianto, devono redigere ed approvare il proprio "**Piano Comunale Amianto**" (PAC) finalizzato all'attuazione di tutte le misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto (art. 16 del PRAC);
- il DM 101/2003 "Regolamento per la realizzazione di mappatura nelle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto" all'art. 3 impone che la mappatura deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi Informativi Territoriali (GIS) integrati da database in grado di visualizzare la posizione dei siti ed associare le relative informazioni caratteristiche (dati catastali, proprietà, estensione, stato di conservazione, ecc.);

ACCERTATO

- che questo Comune ha approvato un primo Piano Amianto con deliberazione consiliare n. 4 del 28/02/2022;
- che necessita procedere all'aggiornamento del censimento ed alla nuova mappatura dei manufatti in cemento amianto presenti nel territorio comunale, per poi porre gli elementi acquisiti a base di un nuovo PAC, finalizzato all'attuazione di tutte le misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto;

RICHIAMATE le deliberazioni di G.M. n. 95 del 26.09.2023 e n.99 del 09.10.2023 con le quali, rispettivamente, si è proceduto ad aderire al Comitato ONA - Osservatorio Nazionale Amianto - di Cosenza, ente no-profit, e ad istituire lo sportello Amianto, sottoscrivendo apposita convenzione con il predetto Comitato per assicurare il necessario supporto ai cittadini con servizi di front-office e on-line;

ACCERTATA pertanto la necessità di espletare il censimento e la mappatura dei manufatti in cemento amianto presenti nel territorio comunale i cui elementi acquisiti devono essere posti a base del P.A.C. secondo le disposizioni in vigore;

ORDINA

a tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale, ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito Modello (scheda di autonotifica) disponibile presso le Sedi Municipali di Castrolibero, nonché sul sito del comune Castrolibero <https://www.comune.castrolibero.cs.it>, oltre che sul sito dell'Associazione ONA Cosenza www.onacosenza.it.

Le schede, debitamente compilate dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno trasmesse al Comune di Castrolibero – a mezzo pec all'indirizzo -





protocollo.castrolibero@asmepec.it o, in alternativa, a mezzo raccomandata o consegnata direttamente allo sportello amianto o al protocollo del Comune, entro e non oltre il termine anzidetto, allegando i seguenti documenti:

- **planimetria indicativa dei luoghi con presenza di amianto;**
- **fotografia rappresentativa del manufatto;**
- **visura catastale dell'immobile.**

In seguito, il Comune trasmetterà all' ASP di Cosenza - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ed all'ARPACal - tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'articolo 12 – comma 5°, della legge 27.03.1992, n, 257, del D.P.R. 08.08.1994 - articolo 12 - comma 2°; per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa **da 2.582,29 a 5.164,57 Euro**, ai sensi della suddetta Legge 27.03.1992, n°257 – articolo 15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizione di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 nonché dal citato Piano Regionale Amianto Calabria, e precisamente:

precisamente:

- attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto (All. 6 del PRAC);
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

1. integro non suscettibile di danneggiamento;
2. integro suscettibile di danneggiamento;
3. materiali danneggiati

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'A.S.P. di Cosenza.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Castrolibero, può presentare segnalazione scritta al Comune,





al quale possono essere richieste eventuali informazioni **presso lo Sportello Amianto**, istituito giusta deliberazione di **G.C. n° 99 del 09.10.2023**.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castrolibero, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa alla ASP di Cosenza U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (sede via degli Alimena n°56/B) ed all'ARPA.Cal (Centro Geologia e Amianto, via della Pace n°6, Castrolibero), alla Polizia Municipale del Comune di Castrolibero ed al Comandante Stazione Carabinieri di Castrolibero.

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 19 Ottobre 2023

IL SINDACO
Orlandino Greco
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

